

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 1370

Istituzione di un fondo per la bonifica dell'amianto dei locali pubblici e aperti al pubblico

Indice

1.]	DDL S. 1370 - XVIII Leg.	1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 1370	. 4

1. DDL S. 1370 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1370

XVIII Legislatura

Istituzione di un fondo per la bonifica dell'amianto dei locali pubblici e aperti al pubblico

Iteı

8 luglio 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1370

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Gaetano Nastri (FdI)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 26 giugno 2019; annunciato nella seduta n. 127 del 27 giugno 2019.

Classificazione TESEO

CONTRIBUTI PUBBLICI , DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO , SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI , LUOGHI E LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente l'8 luglio 2020. Annuncio nella seduta n. 237 dell'8 luglio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1370

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1370

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2019

Istituzione di un fondo per la bonifica dell'amianto nei locali pubblici e aperti al pubblico Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge prevede l'istituzione di un fondo per la bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali. Il tema legato alla presenza di amianto, fibra letale che per decenni è stata largamente utilizzata soprattutto in edilizia e messa al bando da 27 anni, nonostante gli interventi legislativi fortemente repressivi introdotti nel corso degli anni nel nostro Paese, volti al divieto d'impiego e alla diffusione, continua ad essere attuale e preoccupante. In occasione della Giornata mondiale delle vittime dell'amianto, dello scorso aprile, è stato ricordato infatti, come il nostro Paese, sia ancora fortemente interessato dall'epidemia di malattie asbesto correlate. Secondo quanto emerso dalla conferenza « Sport e scuola, ambiente e sicurezza: via l'amianto! », promossa nel maggio scorso dall'Osservatorio nazionale amianto (Ona) e dal Comitato nazionale italiano Fair play, nelle scuole e nelle palestre, a livello nazionale, la presenza di amianto rappresenta una realtà preoccupante, considerato che circa 2.400 scuole, con un bacino di 350.000 alunni e 50.000 docenti, sono a rischio di contagio. Tali condizioni sono indubbiamente connesse all'assenza di adeguati investimenti di ammodernamento delle strutture. Per tali motivazioni la presente iniziativa legislativa, composta da un solo articolo, attraverso lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, dispone interventi di bonifica e messa in sicurezza di tutti gli impianti sportivi nell'ambito dell'ammodernamento di tutte le strutture, in grado di conseguire anche maggiore efficienza e fruizione del servizio per tutti i cittadini. La presenza di 32 milioni di tonnellate di amianto nel nostro Paese richiede nuovi interventi legislativi per interrompere la catena delle vittime, anche attraverso la mappatura delle aree e le bonifiche. Le misure indicate dal presente disegno di legge confluiscono nella direzione giusta, al fine di accelerare il processo di bonifica nei locali pubblici, nelle scuole e negli ospedali, che ancora procede a rilento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È istituito un fondo per la bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali. La dotazione del fondo è stabilita in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

